



## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

-----

Decreto n. 6 /2020

### IL PRESIDENTE

Visti il decreto-legge 23/2/2020, n. 6, il decreto-legge 2/3/2020 n. 9 e il decreto-legge 8/3/2020, n. 11, e relative modificazione ed integrazioni, concernenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8/3/2020, 9/3/2020 e 11/3/2020;

Visto il decreto n. 71 del 10/3/2020 del Presidente del Consiglio di Stato recante disposizioni di coordinamento sull'andamento delle udienze pubbliche e camerali, nonché le direttive impartite con nota prot. n. 1454 del 19/3/2020;

Viste le nota prot. nn. 6217 e 6305 del 13/3/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, concernenti rispettivamente le misure precauzionali per l'emergenza da COVID-19 e le udienze telematiche;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 28/2/2020, concernente l'emergenza sanitaria;

Ritenuta l'esigenza di adottare le misure organizzative e le determinazioni applicative dell'art. 84 del decreto-legge 17/3/2020, n. 18 e fatte salve le eventuali ulteriori misure disposte dalle competenti Autorità amministrative;

### DISPONE

1. Le **istanze cautelari** promosse o pendenti nel periodo dal 8 marzo 2020 al 15 aprile 2020, ivi comprese quelle iscritte sul ruolo della camera di consiglio del 25/3/2020, saranno trattate nella camera di consiglio che sarà fissata con decreto cautelare monocratico adottato con il rito di cui all'art. 56 c.p.a..

Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020 (fino a ricorso RG n. 125/2020), la decisione monocratica (temporaneamente sostitutiva *ex lege* della collegiale) è delegata al Magistrato designato come relatore.

2. La trattazione dei ricorsi relativi ad altri **riti camerali** iscritti sul ruolo della camera di consiglio del 25/3/2020 è rinviata d'ufficio alla camera di consiglio del 22/4/2020.

La trattazione dei ricorsi relativi ad altri riti camerali attualmente iscritti sul ruolo della camera di consiglio del 22/4/2020 è rinviata d'ufficio alla camera di consiglio del 6/5/2020.

3. La trattazione dei ricorsi iscritti sul **ruolo di merito** dell'udienza pubblica del 25/3/2020 è rinviata d'ufficio come segue, tenendo conto della capienza del ruolo per ciascun relatore e dando la precedenza ai ricorsi soggetti a rito appalti, ai ricorsi con misura cautelare accolta ed ai ricorsi con istanza di prelievo accolta:

- all'udienza del 22/4/2020 i ricorsi RG n. 102/2019, 103/2019, 148/2019, 246/2019 e 579/2019;

- all'udienza del 6/5/2020 i ricorsi RG n. 453/2019, 295/2019 e 13/2020;

- all'udienza del 20/5/2020 i ricorsi RG n. 335/2019, 432/2019, 498/2019, 532/2019 e 558/2019;

- all'udienza del 10/6/2020 i ricorsi RG n. 130/2010, 465/2010, 399/2013, 21/2014, 217/2014, 235/2014, 252/2014, 270/2014, 1028/2015 e 194/2017;



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

-----

- all'udienza del 24/6/2020 il ricorso RG n. 20/2018.

4. Il ricorso RG n. 105/2015 iscritto sul **ruolo aggiunto** dell'udienza del 25/3/2020, per il quale è stato dichiarato l'interesse alla decisione di merito unitamente ad altri ricorsi connessi, è rinviato d'ufficio a data da destinare e sarà fissato ad un'udienza successiva al 30/6/2020.

Tutti gli altri ricorsi sono rinviati d'ufficio al ruolo aggiunto dell'udienza del 20/5/2020, fermo restando, per i ricorsi ultraquinquennali, l'art. 82, co. 2, c.p.a. concernente la estinzione dei giudizi per i quali non sarà dichiarata la sussistenza dell'interesse.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, co. 5 e 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, tutte le controversie fissate per la trattazione in udienza camerale o pubblica, che passano in decisione con l'assistenza del Segretario sulla base degli atti depositati senza discussione orale, sono deliberate dal Collegio in **camera di consiglio mediante collegamento da remoto** con qualsiasi mezzo idoneo alla comunicazione simultanea tra i componenti del Collegio.

6. Con riferimento agli **atti difensivi da depositare nei termini** previsti dall'art. 84, co. 2 e 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, giova ricordare che:

- in base all'art. 4, co. 4, norme di attuazione al c.p.a., come modificato dall'art. 7, co. 2, lett. b), decreto-legge n. 168 del 2016, "agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerale e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo". Pertanto il termine per il deposito telematico delle istanze e delle "brevi note" è fissato alle ore 12:00 del sabato che precede il mercoledì di udienza;

- in base all'art. 13-ter, norme di attuazione al c.p.a., inserito dall'art. 7-bis, co. 1, lett. b), n. 2), del decreto-legge n. 168 del 2016, tutti gli atti di parte sono soggetti all'osservanza dei principi di sinteticità e chiarezza e delle disposizioni dettate con il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22/12/2016 sui criteri di redazione e sui limiti dimensionali degli atti difensivi.

7. Si rappresenta l'opportunità che i Signori Avvocati continuino a compilare il modello di deposito del ricorso con le modalità "ordinarie", evidenziando nel modello se vi è richiesta di sola tutela cautelare collegiale (che d'ufficio ed *ex lege* si convertirà in tutela monocratica) o anche di tutela cautelare monocratica "propria", spuntando le apposite caselle del modello di deposito ricorso.

8. In base a quanto disposto dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, resta interdetto **l'accesso del pubblico agli uffici** fino al 25/3/2020.

E' fatta salva la possibilità di inviare richieste urgenti all'indirizzo di posta elettronica ed al recapito telefonico che saranno pubblicati sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)), nella sezione dedicata a questo Tribunale. Ove ragioni di urgenza rendano improcrastinabile l'accesso all'Ufficio, occorrerà contattare preventivamente il dirigente per concordare un appuntamento.



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA**

-----

Nuove disposizioni saranno impartite, sentita l'autorità sanitaria regionale, per regolamentare gli accessi a decorrere dal 26/3/2020, anche alla luce della evoluzione della situazione emergenziale.

9. Il presente decreto presidenziale entra in vigore immediatamente e troverà applicazione fino al 30/6/2020, fatte salve le successive modificazioni e integrazioni.

Il Segretario Generale è incaricato di adottare le misure organizzative necessarie ed opportune per garantire l'osservanza del presente decreto.

La Segreteria Generale è altresì incaricata della pubblicazione del presente decreto mediante affissione all'albo e nei locali del TAR aperti al pubblico, nonché della sua trasmissione in copia alla Unità di Crisi Regionale UCR per la gestione dell'emergenza epidemiologica istituita con DPGR n. 43/2020, agli Ordini degli Avvocati ed alle Associazioni degli Avvocati Amministrativisti operanti nella circoscrizione territoriale del TAR Basilicata, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa per la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Manda altresì la Segreteria per le conseguenti comunicazioni alle parti.

Napoli, 20 marzo 2020

**IL PRESIDENTE**  
Fabio Donadono